

## COMUNICATO STAMPA

**FABBRICATI RURALI: DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO DI RURALITÀ  
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012**

Sul sito dell’Agenzia del Territorio è disponibile il Comunicato, previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, che stabilisce le modalità di presentazione agli Uffici provinciali delle domande e delle autocertificazioni, entro il 30 settembre 2012, per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità.

In particolare, il citato decreto ministeriale indica le modalità di aggiornamento degli atti catastali con una specifica annotazione concernente la ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.

A tal fine la domanda di variazione può essere presentata all’Ufficio provinciale competente per territorio, unitamente ad una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su **modelli conformi agli allegati A, B e C** del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.

Come specificato nel comunicato dell’Agenzia, pubblicato sul sito web ([www.agenziaterritorio.gov.it](http://www.agenziaterritorio.gov.it)) in data odierna, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

L’Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa in modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di ruralità.

Contestualmente l’Agenzia ha emanato la circolare n. 2 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito al censimento dei fabbricati rurali, ai sensi delle recenti disposizioni, con particolare riferimento alla presentazione ed alla registrazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità.

La circolare stabilisce inoltre le regole per le modalità di dichiarazione dei fabbricati rurali, censiti solo al Catasto Terreni, entro la scadenza del 30 novembre 2012, con procedura Docfa.

Al riguardo è stata predisposta una nuova versione del programma Docfa e l'adeguamento del sistema Sister per l'invio con modalità telematiche delle dichiarazioni e dei relativi allegati.

I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continueranno ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione, così come precisato nella circolare n. 2 del 7 agosto 2012. Per questi fabbricati non sarà necessario dichiarare la permanenza dei requisiti di ruralità relativa al quinquennio precedente.

Per le unità immobiliari che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, non necessitano dell'attribuzione di una diversa categoria e classe, l'iscrizione della relativa annotazione o la sua cancellazione è richiesta con semplice istanza, così come indicato nella citata circolare n. 2 del 2012.

Nei territori in cui il Catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità è svolta dalle medesime Province Autonome.

Roma, 7 agosto 2012